



# COMUNE DI MARENTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PRGC, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E SMI.**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORNIGLIA BRUNO - Sindaco	Sì
2. LAMPIANO TERESA - Vice Sindaco	Sì
3. ROSTAGNO ANDREA - Consigliere	Sì
4. PAVESIO FEDERICA - Consigliere	Giust.
5. TARTAGLIA SANDRO - Consigliere	Giust.
6. GARDINO LAURA - Consigliere	Sì
7. BIANCO ANTONELLA - Assessore	Giust.
8. ROVETTO SERGIO - Consigliere	Sì
9. BONISCONTRO CRISTIAN - Consigliere	Sì
10. ROVERO FRANCO PAOLO - Consigliere	Sì
11. LUSSO MARTINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA Dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORNIGLIA BRUNO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Marentino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 87-21229 del 10 dicembre 1992;
- il Comune di Marentino è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con DGR n. 18-5258 del 21 febbraio 2013;
- allo strumento urbanistico sono stati apportati adeguamenti e modificazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 7 agosto 2013;
- il Comune di Marentino è dotato di Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8 luglio 1999 n. 19), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2004, successivamente integrato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 5 marzo 2007 e n. 3 del 4 maggio 2007;
- il Comune di Marentino è dotato dell'Allegato Energetico Ambientale approvato deliberazione Consigliare n. 3 del 5 marzo 2009;
- Comune di Marentino è dotato delle Indicazioni Operative per gli Interventi Edilizi, approvate con deliberazione consigliare n. 43 del 20 dicembre 2011;
- allo strumento urbanistico sono stati apportati adeguamenti e modificazioni, tramite la Variante parziale n. 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9 aprile 2014 e tramite la Variante Parziale n. 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/12/2017;
- che con deliberazione consiliare n. 3 in data 8 marzo 2017 è stato adottato il progetto preliminare della Variante parziale n. 3.

Considerato che:

- il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., definisce le condizioni per cui le Varianti al PRG sono considerate Parziali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 15 giugno 2015 si prendeva atto, e contestualmente si aderiva alla proposta, -inoltrata in pari data e registrata al Prot. n. 3001- , della Ipi spa, proprietaria del Compendio immobiliare presente in Marentino, e denominato "Villa Monplaisir", di avviare una progettazione urbanistica per l'area in oggetto, assoggettata nel vigente Prgc a zona di trasformazione da attuarsi tramite Piano Particolareggiato, oltre ad una preliminare modificazione della scheda normativa "FrP Monplaisir" del Compendio immobiliare, già presente nel vigente Prgc, tramite una specifica ed univoca variante parziale (ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.);
- con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 35/2015 veniva contestualmente approvata la bozza dell'accordo da sottoscrivere tra il Comune di Marentino e la società Ipi spa per la realizzazione di studi propedeutici all'approvazione di una Variante parziale e di un piano particolareggiato;
- in data 2 luglio 2015, Prot. n. 3326, le parti sottoscrivevano regolarmente il citato accordo, il quale prevedeva anche che tutti gli oneri economici, relativi allo sviluppo della Variante urbanistica, rimanessero in carico, nessuno escluso, alla società Ipi spa, la quale dava mandato di predisposizione degli atti del progetto di Variante parziale n. 3 allo Studio Mellano Associati di Torino;

- a ciò seguiva la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 26 ottobre 2015, con la quale veniva adottato l'atto di indirizzo alla predisposizione della Variante parziale n.3, specifica ed univoca, allo strumento urbanistico attualmente vigente, relativa alla scheda normativa denominata "FrP Monplaisir" del Compendio immobiliare omonimo;
- gli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 62/2015, prevedono una Variante parziale avente come obiettivo un progetto di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area Monplaisir, sempre da attuarsi con Piano Particolareggiato, più efficace e realizzabile, anche in considerazione delle mutate e diversificate esigenze e necessità rilevate nel corso degli ultimi anni; le nuove previsioni urbanistiche sono in particolare finalizzate alla redistribuzione con nuove allocazioni delle volumetrie edificabili, al riposizionamento parziale delle aree a servizi, alla individuazione di nuove destinazioni d'uso oltre alla verifica dell'utilizzo degli spazi pubblici.

Individuate pertanto le seguenti previsioni e gli indirizzi oggetto della variante parziale n. 3 al vigente Prgc da attuarsi nell'area di trasformazione "FrP Monplaisir":

- *Ridistribuzione e nuove localizzazioni delle volumetrie edificabili;*
- *Verifica della coerenza tra obiettivi dell'Amministrazione e quantità di standard e superfici da dismettere contenute sia nella scheda normativa sia nella cartografia di PRGC;*
- *Analisi della localizzazione e delle quantità di aree a servizi attualmente previste, da porsi in relazione agli usi futuri del compendio immobiliare e alle utilità/convenienze dell'Amministrazione Comunale, in funzione anche di un loro riposizionamento parziale;*
- *Verifica delle previsioni contenute nella scheda normativa FrP in merito agli usi pubblici, ai fini di attualizzarne le prospettive di utilizzo, attraverso uno studio di fattibilità che analizzi necessità, opportunità, condizioni economico-finanziarie e conseguenti criticità, oltre alla ulteriore ed approfondita verifica del superamento della previsione della riconversione ad uso pubblico di parte dei volumi presenti in villa Montplaisir, con l'eventuale recepimento della diversa destinazione degli spazi seminterrati e l'esclusione dal loro assoggettamento e cessione nell'ambito della dovuta dismissione delle aree per servizi; ferme restando le quantità di aree a standard da reperire ex novo e la loro cessione totale o parziale, e la conseguente mancata futura acquisizione dei volumi ad uso pubblico da parte dell'Amministrazione, la quale in ogni caso verrà regolata ai sensi dell'art.21 comma 4 bis della legge regione 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;*
- *Ampliamento delle categorie di destinazioni d'uso ammissibili, di cui all'art. 29 - Usi urbani, destinazioni, caratteristiche - delle vigenti Norme di attuazione, anche in relazione alla eventuale riconversione degli spazi pubblici;*
- *Verifica ed integrazione degli interventi edilizi consentiti negli edifici esistenti, secondo le definizioni di cui l'art. 3 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e della Circolare PGR n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984.*

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 8 della LR 56/77 e s.m.i., la presente Variante deve essere sottoposta alla verifica di esclusione della procedura VAS, evidenziata anche l'emanazione della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela e uso del suolo)" è

stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” (punto j.1 della medesima DGR).

Considerato che tutti gli aspetti relativi alla compatibilità acustica sono stati esaminati nel documento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08 marzo 2017 con la quale veniva adottato il Progetto Preliminare della 3<sup>a</sup> Variante Parziale al PRGC, ai sensi dell’art. 17, comma 5°, L.R. 56/77 e s.m.i., comprensivo del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS predisposti dallo Studio Mellano Associati.

Evidenziato che il Documento Preliminare della Variante è stato depositato presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi da lunedì 20 marzo 2017 a martedì 18 aprile 2017.

Evidenziato inoltre che l’avviso dello stesso, recante il Prot. n. 1155 del 20 marzo 2017, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio digitale, da lunedì 20 marzo 2017 a martedì 18 aprile 2017, di cui il registro avviso di pubblicazione atti n. 128/2017.

Dato atto inoltre che il citato avviso è stato pubblicato, per lo stesso periodo nella pagina principale del sito internet istituzionale del Comune di Marentino.

Rilevato che il citato deposito e gli avvisi pubblicati hanno dato la possibilità a chiunque di prendere visione degli atti in oggetto.

Evidenziato che gli atti della presente Variante 3 sono stati trasmessi, per i pareri di competenza, ai seguenti Enti con nota del 23 marzo 2017 Prot.n. 1107247:

- Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica.
- Città Metropolitanana di Torino, Assessorato allo Sviluppo Sostenibile ed alla Pianificazione Ambientale.

Evidenziato che copia del Documento Preliminare di Variante 3, comprensivo di Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, è stata trasmessa con nota Prot.n. 1246 del 27 marzo 2017 ai seguenti comuni contermini :

- Comune di Andezeno
- Comune di Arignano
- Comune di Moncucco Torinese
- Comune di Montaldo Torinese
- Comune di Sciolze

Evidenziato inoltre che gli atti della presente Variante 3 sono stati trasmessi, per i pareri di competenza, ai seguenti Enti con nota del 27 marzo 2017 Prot. n. 1247:

- Arpa Piemonte
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
- Asl n. 5, Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Smat spa
- Consorzio Chierese per i Servizi

Evidenziato che al Documento Preliminare di Variante, entro i termini di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte di privati.

Rilevato che la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso con nota datata 26 aprile 2017 Prot. N. 50225/2017 (pervenuta in data 26/04/2017 Prot. N. 1752), il Pronunciamento di

Compatibilità della 3ª Variante Parziale con il PTC2, dichiarato con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 147-5858/2017 del 21/04/2017, unitamente ad alcune osservazioni.

Rilevato che l'ARPA Piemonte ha trasmesso con nota datata 24/04/2017 Prot. N. 35425 il proprio parere in merito alla assoggettabilità alla VAS, unitamente ad alcune osservazioni.

Vista e richiamata la comunicazione di insussistenza di vincoli di interesse culturale riferiti all'immobile sito in Marentino, denominato compendio immobiliare Villa Monplaisir (Strada Andezeno 1, a Catasto al Foglio 10/A, particella 43) trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 11/05/2017 Prot. N. 2013.

Preso atto che in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, con documento datato 02/11/2017 (pervenuto in data 03/11/2017 Prot. N. 4985) l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, disponendo l'integrazione della variante con le specifiche richieste nei pareri pervenuti degli Enti competenti e l'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Particolareggiato attuativo della presente variante.

Dato atto che, ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è stata adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98.

Dato atto che i pareri pervenuti (compreso quello dell'Organo Tecnico Comunale) sono stati trasmessi all'urbanista incaricato Dott. Ing. Giorgio Sandrone dello Studio Mellano Associati di Torino per le opportune valutazioni e conseguente predisposizione del documento definitivo della-Variante Parziale n.3.

Presa visione ed esaminati gli elaborati progettuali definitivi della Variante Parziale n. 3, modificati in relazione a quanto disposto dal "Provvedimento finale di Verifica dell'Organo Tecnico Comunale" e predisposti dall'urbanista incaricato, ricevuti in data 6 dicembre 2017, registrati al Prot. n. 5646e costituiti da:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione, stralcio art. 32.9 F
- SN - Scheda normativa, stralcio area Frp-M Monplaisir, e schema grafico allegato alla Scheda Normativa Frp-M Monplaisir
- Tav. 4.1 Tavola di progetto – Marentino Avuglione, scala 1:2000
- Tav. 4.1 bis Tavola di progetto – Territorio, scala 1:5000
- R1 - Relazione Tecnico illustrativa

Preso inoltre atto che gli ulteriori elaborati facenti parte della Variante 3 ed in particolare:

- R2 - Relazione agronomico forestale
- G1 -Relazione geologica

non hanno subito modifiche tra Progetto Preliminare e Progetto Definitivo pur costituendone parte integrante.

Ritenuto di accogliere la proposta dell'Organo Tecnico Comunale per la valutazione ambientale e quindi le osservazioni proposte da Città Metropolitana di Torino e da Arpa Piemonte secondo quanto meglio precisato nella Relazione Tecnico-illustrativa, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e qui di seguito sintetizzata:

- In accordo con quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Torino, riportare all'interno della Scheda Normativa le prescrizioni di carattere geologico contenute all'interno dell'elaborato G1 "Relazione Geologica" predisposto dal geologo incaricato e a specificare che il Piano Particolareggiato dovrà essere sottoposto a procedura di Vas;
- Come richiesto dall'Arpa Piemonte, inserire all'interno della SN le prescrizioni di tipo ambientale indicate dall'Ente

Precisato inoltre che l'elaborato: "R3 - Relazione di verifica di esclusione dalla procedura di Vas" non viene più allegato al Progetto definitivo della Variante 3 in quanto il procedimento ambientale integrato (ai sensi della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016) si è concluso con la non assoggettabilità a VAS della variante.

Dato atto che:

- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017;
- il PRGC di Marentino è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
- il Comune di Marentino non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- la Variante parziale n. 3 non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;
- con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante n. 3 presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", in quanto:
  - non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente e non contrasta con le scelte strategiche a suo tempo delineate dal Piano. Alcune delle modifiche cartografiche costituiscono rettifiche di errori materiali. Non riguarda inoltre aree o disposizioni normative modificate in sede di approvazione del PRG: l'introduzione dell'art. 28bis nelle Norme di Attuazione è atto dovuto, in recepimento di una modifica introdotta ex-officio dalla Regione e mai riportata sul testo normativo coordinato.
  - non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale. Non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, in quanto anche le modifiche introdotte al testo normativo sono riferibili esclusivamente all'ambito di applicazione comunale dello strumento urbanistico, non determinando pertanto effetti di rilevanza territoriale;
  - la Variante non modifica la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77, che resta invariata, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, come si evince dal prospetto riportato in seguito;
  - non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente, confermando il limite massimo di 8.000 mq di Sul a destinazione d'uso residenziale.
  - non configura alcun incremento di superfici territoriali e indici di edificabilità relativi ad aree a destinazione economica;

- non incide sulla classificazione dell' idoneità geologica all' utilizzo urbanistico delle aree, come acclarato nella verifica di compatibilità geologica allegata dai documenti di Variante;
- conferma gli ambiti per attività economiche già previste dal Prgc;
- non apporta modifiche cartografiche agli insediamenti storici, né ai beni culturali e paesaggistici individuati dal PRG ai sensi dell' art. 24. Le modifiche introdotte al testo delle Norme di Attuazione sono indirizzate a chiarire le forme di tutela di tali ambiti, soprattutto con riferimento agli interventi già ammessi dallo strumento urbanistico;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all' art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013, anche il complesso delle precedenti varianti parziali approvate dal Comune non supera i limiti imposti per le varianti parziali;
- con riferimento ai disposti dell' art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 si evidenzia che la presente Variante Parziale non contempla nuove previsioni insediative. Le modifiche riguardano ridefinizioni di ambiti insediativi già individuati dal vigente strumento urbanistico, all' interno del tessuto edificato esistente.

Visti:

L' art. 17, comma 5° della L.R. 56/77

Il PRGC vigente come modificato dalla precedente Variante Parziale

Il Documento Definitivo della Variante Parziale n. 2 redatto dai tecnici incaricati

Il parere dell' Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità della Variante Parziale alla VAS

Udita l' esposizione del Sindaco che illustra sinteticamente la variante in oggetto e dà conto delle modifiche proposte dall' Organo tecnico comunale per la Vas;

Preso atto del parere favorevole del Tecnico Comunale espresso a sensi Art. 49 Comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall' art.3 della legge 213/2012 in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Si procede quindi alla votazione sulla proposta dell' Organo Tecnico Comunale per la valutazione ambientale e il Consiglio Comunale:

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

### **DELIBERA**

di accogliere la proposta dell' Organo Tecnico Comunale per la valutazione ambientale e quindi le osservazioni proposte da Città Metropolitana di Torino e da Arpa Piemonte secondo quanto meglio precisato nella Relazione Tecnico-illustrativa, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e qui di seguito sintetizzata:

- In accordo con quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Torino, riportare all' interno della Scheda Normativa le prescrizioni di carattere geologico contenute all' interno dell' elaborato G1 "Relazione Geologica" predisposto dal geologo

incaricato e a specificare che il Piano Particolareggiato dovrà essere sottoposto a procedura di Vas;

- Come richiesto dall'Arpa Piemonte, inserire all'interno della SN le prescrizioni di tipo ambientale indicate dall'Ente.

Quindi, con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la Variante Parziale n. 3 alla Variante Generale vigente al Prgc, a sensi dell'art. 17 comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., con i contenuti e le modifiche come sopra illustrate, composta dai seguenti elaborati tecnici modificati in relazione a quanto disposto dal "Provvedimento finale di Verifica dell'Organo Tecnico Comunale" e ricevuti in data 6 dicembre 2017, registrati al Prot. n. 5646:
  - NTA - Norme Tecniche di Attuazione, stralcio art. 32.9 F
  - SN - Scheda normativa, stralcio area Frp-M Monplaisir, e schema grafico allegato alla Scheda Normativa Frp-M Monplaisir
  - Tav. 4.1 Tavola di progetto – Marentino Avuglione, scala 1:2000
  - Tav. 4.1 bis Tavola di progetto – Territorio, scala 1:5000
  - R1 - Relazione Tecnico illustrativa, nonché degli ulteriori elaborati già a suo tempo adottati in sede di Progetto Preliminare con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08 marzo 2017, i cui contenuti non hanno subito modifiche tra Progetto Preliminare e Progetto Definitivo
  - R2 - Relazione agronomico forestale
  - G1 -Relazione geologica
- 2) Di dare atto che i contenuti della presente Variante Parziale sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS attraverso la predisposizione di apposito Documento, trasmetto contestualmente alla Variante agli enti ambientali competenti (procedimento integrato ai sensi della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016).
- 3) Di dare atto che la Variante è stata esclusa dal procedimento di VAS, come asserito nel parere dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS, disponendo l'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Particolareggiato attuativo della presente variante.
- 4) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017.
- 5) Di dare atto che il PRGC di Marentino è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po.



- 6) Di dare atto che il Comune di Marentino non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010).
- 7) Di dare atto che, per quanto riguarda la verifica relativa all’idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica, la variante è corredata di apposito elaborato redatto da tecnico incaricato.
- 8) Di dare atto che tutti gli aspetti relativi alla compatibilità acustica sono stati esaminati nel documento di verifica di assoggettabilità alla VAS.
- 9) Di dare atto che la Variante 3 non concerne l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e pertanto non ha scontato le procedure partecipative di cui all’art.11 del DPR 327/01.
- 10) Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77.
- 11) Di trasmettere la presente deliberazione, con gli atti tecnici necessari, su supporto digitale e firmati digitalmente, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 17, comma 7°, della L.R. 56/77.
- 12) Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

SUCCESSIVAMENTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : CORNIGLIA BRUNO

Il Segretario Comunale  
F.to : MATTIA Dr. Salvatore

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ONLINE N.**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Marentino , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to : MATTIA Dr. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marentino li

Il Segretario Comunale

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
MATTIA Dr. Salvatore

Marentino li